

REGOLAMENTO (CEE) N. 295/91 DEL CONSIGLIO

del 4 febbraio 1991

che stabilisce norme comuni relative ad un sistema di compensazione per negato imbarco nei trasporti aerei di linea

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che le misure di liberalizzazione adottate dal Consiglio nel luglio 1990 rappresentano un ulteriore passo verso una vera politica comune nel campo dei trasporti aerei;

considerando che è necessaria un'azione comunitaria nel campo della tutela degli interessi degli utenti del trasporto aereo per garantire uno sviluppo armonioso di un settore che deve svilupparsi in un ambiente in piena evoluzione;

considerando che la prassi in materia di compensazione per negato imbarco differisce sostanzialmente tra vettore e vettore;

considerando che talune norme minime comuni in materia di compensazione per negato imbarco contribuiranno a garantire il mantenimento della qualità dei servizi offerti dai vettori aerei in un contesto di maggiore concorrenza;

considerando che i vettori aerei devono essere tenuti a fissare regole per l'imbarco in caso di sovrapprenotazione;

considerando che occorre fissare i diritti dei passeggeri in caso di negato imbarco;

considerando che i vettori aerei devono essere tenuti a corrispondere compensazioni e a fornire servizi aggiuntivi ai passeggeri cui viene rifiutato l'imbarco;

considerando che i passeggeri devono essere chiaramente informati circa le norme applicabili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce norme minime comuni applicabili nel caso in cui venga negato l'accesso a un

volo di linea sovrapprenotato a passeggeri in possesso di biglietto valido e di prenotazione confermata, in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e al quale si applica il trattato, indipendentemente dallo Stato in cui ha sede il vettore aereo, dalla nazionalità del passeggero e dal luogo di destinazione.

Articolo 2

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- a) « negato imbarco », il rifiuto di accogliere passeggeri su un volo sebbene i medesimi:
- siano in possesso di un biglietto valido,
 - abbiano una prenotazione confermata su detto volo e
 - si siano presentati nel termine e nelle condizioni richiesti all'accettazione;
- b) « prenotazione confermata », un biglietto di viaggio venduto dal vettore aereo o dal suo agente di viaggio autorizzato che rechi:
- l'indicazione del numero, della data e dell'ora del volo e
 - l'annotazione « OK » o qualsiasi altra annotazione nell'apposito spazio sul biglietto indicante la registrazione da parte del vettore aereo nonché l'espressa conferma della prenotazione da parte del vettore aereo medesimo;
- c) « volo di linea », un volo che presenti tutte le seguenti caratteristiche:
- è effettuato, a titolo oneroso, con un aeromobile adibito al trasporto di passeggeri o di passeggeri e di merci e/o di posta, in condizioni tali che i posti siano messi in vendita al pubblico direttamente dal vettore aereo o dai suoi agenti autorizzati e
 - è organizzato in modo da assicurare il traffico tra due o più punti:
 - i) in base ad un orario pubblicato, oppure
 - ii) con voli tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente;
- d) « volo sovrapprenotato », un volo in cui il numero di passeggeri in possesso di prenotazione confermata e che si presentano all'accettazione entro il termine e nelle condizioni richiesti supera il numero di posti disponibili sul volo medesimo;

⁽¹⁾ GU n. C 129 del 24. 5. 1990, pag. 15.⁽²⁾ GU n. C 19 del 28. 1. 1991.⁽³⁾ GU n. C 31 del 6. 2. 1991.

- e) «volontario», una persona che:
- è in possesso di biglietto valido,
 - ha una prenotazione confermata,
 - si presenta entro il termine e nelle condizioni richiesti all'accettazione e risponde affermativamente alla domanda del vettore aereo se vi siano passeggeri disposti a rinunciare alla propria prenotazione confermata in cambio di una compensazione;
- f) «destinazione finale», la destinazione indicata sul biglietto presentato all'accettazione o, in caso di voli successivi, sull'ultimo tagliando di volo del biglietto. I voli di collegamento che possono essere effettuati senza difficoltà anche quando il negato imbarco abbia provocato un ritardo non sono presi in considerazione.

Articolo 3

1. Il vettore aereo deve fissare le regole che intende seguire per l'imbarco dei passeggeri in caso di volo sovrapprenotato. Esso notifica dette regole e tutte le eventuali modifiche allo Stato membro interessato e alla Commissione, che le metterà a disposizione degli altri Stati membri. Le eventuali modifiche entrano in vigore un mese dopo la notifica.
2. Le regole di cui al paragrafo 1 saranno poste a disposizione del pubblico nelle agenzie e presso i banchi di accettazione del vettore aereo.
3. Le regole di cui al paragrafo 1 dovrebbero prevedere l'eventualità di un ricorso a volontari disposti a rinunciare all'imbarco.
4. In ogni caso, il vettore aereo dovrebbe prendere in considerazione gli interessi dei passeggeri che devono avere la precedenza all'imbarco per motivi legittimi, come le persone con difficoltà di movimento e i bambini non accompagnati.

Articolo 4

1. In caso di negato imbarco, il passeggero ha diritto di scegliere tra:
 - il rimborso senza penali del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata,
 - un volo alternativo quanto prima possibile fino alla destinazione finale, o
 - un volo alternativo a una data successiva che gli convenga.
2. Indipendentemente della scelta effettuata dal passeggero nel caso previsto al paragrafo 1, il vettore aereo paga immediatamente dopo aver negato l'imbarco, una compensazione minima, senza pregiudizio dei paragrafi 3 e 4, pari a:
 - 150 ecu per i voli sino a 3 500 km;
 - 300 ecu per i voli oltre i 3 500 km;
 considerata la destinazione finale indicata nel biglietto.
3. Qualora il vettore offra un volo alternativo sino alla destinazione finale la cui ora d'arrivo non ecceda quella

programmata per il volo inizialmente riservato di 2 ore per collegamenti sino a 3 500 km e di 4 ore per collegamenti oltre i 3 500 km, le compensazioni di cui al paragrafo 2 possono essere ridotte del 50 %.

4. Gli importi delle compensazioni possono limitarsi al prezzo del biglietto corrispondente alla destinazione finale.
5. Le compensazioni sono pagate in contanti o, d'accordo con il passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi.
6. Qualora su un volo sovrapprenotato il passeggero accetti di viaggiare in una classe inferiore a quella per la quale è stato pagato il biglietto, egli ha diritto a un rimborso della differenza di prezzo.
7. Le distanze indicate ai paragrafi 2 e 3 sono misurate in funzione del metodo della distanza del cerchio massimo (rotta ortodromica).

Articolo 5

1. In caso di negato imbarco nel quadro di un viaggio « tutto compreso » il vettore aereo è tenuto al versamento di una compensazione all'operatore che ha concluso un contratto con il passeggero ed è responsabile nei suoi confronti dell'adempimento del contratto per tale viaggio « tutto compreso », in forza della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti « tutto compreso »⁽¹⁾.
2. Senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi a norma della direttiva 90/314/CEE, l'operatore è tenuto a trasferire al passeggero le somme ricevute conformemente al paragrafo 1.

Articolo 6

1. Oltre agli importi minimi di compensazione stabiliti all'articolo 4, il vettore aereo offre a titolo gratuito ai passeggeri cui è stato negato l'imbarco:
 - a) il rimborso delle spese per una telefonata e/o un messaggio a mezzo telex o telecopia al punto di destinazione;
 - b) pasti e rinfreschi in congrua relazione alla durata dell'attesa;
 - c) la sistemazione in albergo nei casi in cui siano necessari anche uno o più pernottamenti.
2. Qualora una città o una regione sia servita da più aeroporti ed un vettore aereo offra ad un passeggero cui sia stato negato l'imbarco un volo per un aeroporto alternativo all'aeroporto di destinazione prenotato dal passeggero, le spese di spostamento tra gli aeroporti alternativi o

⁽¹⁾ GU n. L 158 del 23. 6. 1990, pag. 59.

verso una destinazione alternativa in prossimità, conve-
nuta con il passeggero, sono a carico del vettore aereo.

Articolo 7

Il vettore aereo non è tenuto a versare alcuna compensa-
zione per il negato imbarco qualora il passeggero viaggi
gratuitamente o a tariffe ridotte non disponibili, diretta-
mente o indirettamente, al pubblico.

Articolo 8

I vettori aerei devono fornire a ciascun passeggero cui è
stato negato l'imbarco un formulario recante le regole di
compensazione per negato imbarco.

Articolo 9

1. Le disposizioni del presente regolamento lasciano
impregiudicato l'ulteriore ricorso alle giurisdizioni compe-
tenti per risarcimenti supplementari.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai volontari definiti
all'articolo 2, lettera e) che hanno accettato una compen-
sazione in applicazione delle regole di cui all'articolo 3.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore due mesi a decor-
rere dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 febbraio 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. F. POOS